

Corso decanale di base per Animatori Sportivi

MODULO PER DIRIGENTI AMMINISTRATIVI



Carate Brianza,
8 ottobre 2010

Corso decanale di base per Animatori Sportivi

MODULO PER DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Destinatari

Amministratori di Associazioni Sportive Dilettantistiche (Oratoriane):
presidente, vicepresidente, segretario-economo, consiglieri...

Proponente

Non un addetto ai lavori, ma una persona coinvolta alla pari, in quanto
rappresentante legale di una Associazione Sportiva Dilettantistica

Obiettivi

Fare un ripasso sull'inquadramento ordinamentale del settore

Fare il punto sulle responsabilità, civili, penali, sportive, giuslavoristiche,
amministrative e fiscali

Proporre alcuni strumenti per la formazione e l'autoformazione

L'ordinamento sportivo

IL CONI

Il CONI [...] è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive.

Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.

Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.

Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione.

Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi.

Atleti, tecnici e dirigenti costituiscono il nucleo essenziale, la cellula dello sport italiano: le associazioni e società sportive (Art. 90 legge 289/02).

Enti di Promozione Sportiva

LE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

FSN e DA: una per ogni disciplina sportiva. Attività agonistica di vertice verticale.

EPS: ognuno organizza diverse discipline sportive. Attività promozionale di base orizzontale.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

L. 289/2002 – art. 90

Le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la forma dell'Associazione priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; si costituiscono con atto scritto in cui compare:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'elettività delle cariche sociali;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

L. 289/2002 – art. 90

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni sportive da parte del CONI", gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi

Registro CONI delle associazioni sportive

ISCRIZIONE


- 1) Il Coni viene confermato come unico organismo che certifica l'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.
- 2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive riconosciute dal Coni.
- 3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi

Caratteristiche del Registro CONI:

- L'iscrizione avviene solo per via telematica
- I Comitati Provinciali Coni convalidano l'autocertificazione presentata dal legale rappresentante dell'ente sportivo
- Una iscrizione per ogni affiliazione
- La validità dell'iscrizione è annuale e va rinnovata ogni anno entro il 31.12
- Sono previsti controlli a campione

Filiera dell'ordinamento sportivo

CATENA DEI RICONOSCIMENTI



Normative di riferimento

AMBITI DI RESPONSABILITÀ

1. Ambito civilistico e penale
2. Ambito sportivo
3. Ambito della tutela della privacy
4. Ambito giuslavoristico
5. Ambito amministrativo e fiscale

Normative di riferimento

AMBITO SPORTIVO

La responsabilità per la tutela della salute degli atleti

- Obbligo di certificazione medica dello stato di buona salute del soggetto che si accinge a svolgere un'attività sportiva di tipo non agonistico (D.M. 28/02/1983). La certificazione, in originale, viene rilasciata dal medico di base.
- Obbligo di certificazione medica rilasciata da un medico autorizzato che abiliti alla pratica agonistica di una determinata disciplina (D.M. 18/02/1982). La certificazione, in originale, viene rilasciata da centri accreditati dal SSN.

Per converso l'assenza di un medico sociale a bordo campo non comporta la responsabilità dell'associazione sportiva cui appartiene l'atleta dilettante, il quale infortunatosi nel corso di un'azione di gioco, abbia giudizialmente richiesto il risarcimento dei danni lamentando la mancata tempestiva assistenza sanitaria (Trib. Napoli 29/01/96 - all. 16).

D'altronde sussiste la responsabilità dell'organizzatore (Dirigente) per l'incidente occorso a un atleta durante una competizione sportiva, quando egli **abbia ommesso di assicurare con tutte le possibili ed opportune cautele che lo svolgimento della manifestazione potesse aver luogo senza** pericolo per incolumità dei partecipanti (Corte d'App. Genova 4/09/91 all. 17).

Normative di riferimento

AMBITO CIVILISTICO (1)

Responsabilità contrattuali

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione (ad es. presidente, segretario ecc.) i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).

⇒ **esempi:** Corsi organizzati da un centro sportivo o presenza di pubblico pagante.

Responsabilità extracontrattuali (danni cagionati da tecnici, giocatori, collaboratori)

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2049, 2056 c.c.). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto).

Il Presidente dell'associazione può essere chiamato a risarcire i danni cagionati a terzi dai giocatori della propria squadra a titolo di responsabilità solidale ed oggettiva, qualora risulti che l'infortunio occorso è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario. È però sufficiente che i Dirigenti, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio.

⇒ È sancita la nullità di clausole di esonero dalla responsabilità in caso di responsabilità per **dolo, colpa grave** o violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Corso decanale di base per Animatori Sportivi – Modulo per Dirigenti Amministrativi

Normative di riferimento

AMBITO CIVILISTICO (2)

Assicurazioni

È consigliabile, soprattutto nel caso di associazioni non riconosciute, stipulare valide coperture assicurative (**polizza di responsabilità civile verso i terzi**) poiché questo è il modo migliore per **tutelare**, in caso di responsabilità, il patrimonio privato di dirigenti e tecnici.

Responsabilità extracontrattuali (danni cagionati da tecnici, giocatori, collaboratori)

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2049, 2056 c.c.). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto).

Il Presidente dell'associazione può essere chiamato a risarcire i danni cagionati a terzi dai giocatori della propria squadra a titolo di responsabilità solidale ed oggettiva, qualora risulti che l'infortunio occorso è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario. È però sufficiente che i Dirigenti, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio.
⇒ È sancita la nullità di clausole di esonero dalla responsabilità in caso di responsabilità per **dolo, colpa grave** o violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Normative di riferimento

AMBITO DELLA TUTELA DELLA PRIVACY (1)

Oggetto della tutela

Un ente effettua trattamenti allorchè raccoglie e utilizza dati personali quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi all'anagrafica associati, quelli incorporati in certificati di idoneità alla pratica sportiva ecc. Si definiscono:

- **dati comuni**, quelli relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, le fotografie, ecc.;
- **dati sensibili**, quelli personali idonei a rivelare, anche indirettamente, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, lo stato di salute.

Responsabili del trattamento dei dati

In un ente sportivo, per tutte quelle attività che hanno una rilevanza civilistica, si configura come Titolare di una o più banche dati. Il titolare ha l'obbligo di nominare i Responsabili e gli Incaricati per i differenti trattamenti, richiedere il consenso, effettuare la notifica al Garante (ove necessario), predisporre le informative per gli interessati, adottare misure di sicurezza idonee alla custodia dei dati.

Normative di riferimento

AMBITO DELLA TUTELA DELLA PRIVACY (2)

L'informativa

L'interessato dovrà essere previamente informato circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i diritti di cui all'articolo 7 (modifica, cancellazione, trattamento in forma anonima); gli estremi identificativi del titolare.

Il consenso

- I dati **comuni** possono essere trattati da parte degli enti od organismi senza scopo di lucro, anche senza l'acquisizione del preventivo consenso, qualora il trattamento avvenga per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e/o dallo statuto. **Deroga** nel caso in cui i dati oggetto del trattamento vengano comunicati all'esterno e/o siano oggetto di diffusione.

- I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante

N.B. Il Garante ha autorizzato in via anticipata al trattamento dei dati sensibili “[...] le associazioni sportive esclusivamente in relazione ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche” .

Normative di riferimento

AMBITO DELLA TUTELA DELLA PRIVACY (3)

Il Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS)

Se il trattamento dei dati personali e/o sensibili avviene in **forma elettronica** è necessaria la stesura del **DPS** (da compilare annualmente entro il 31 marzo), contenente idonee informazioni riguardo: l'elenco dei trattamenti di dati personali; la distribuzione dei compiti e delle responsabilità; l'analisi dei rischi, le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento; la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura del titolare; per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali.

Apparato sanzionatorio

In caso di violazioni sono previste severe sanzioni civili, amministrative e penali. Tra queste, il risarcimento dei danni (patrimoniale e non), anche in caso di violazione sulle modalità di trattamento e sui requisiti dei dati. Vigge l'inversione dell'onere della prova: bisognerà dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a far sì che il danno non si verificasse.

Normative di riferimento

AMBITO GIUSLAVORISTICO (1)

Natura delle prestazioni sportive

1. A titolo gratuito:

- motivazione *filantropica* (da acquisire)
- nessun obbligo fiscale
- nessun obbligo previdenziale
- copertura assicurativa come tesserati (per morte + invalidità permanente)
- è possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.

2. A titolo retribuito:

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'**esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni [...] dagli EPS e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che

sia da essi riconosciuto.

- le somme erogate di cui sopra non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
- In presenza di compensi per attività sportive dilettantistiche, il modello 770 semplificato dovrà comunque essere presentato anche nel caso in cui siano stati erogati solo compensi non oggetti a ritenuta (inferiori a euro 7.500)

Normative di riferimento

AMBITO GIUSLAVORISTICO (2)

La sicurezza sul lavoro in generale

- DATORE DI LAVORO: il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione.
- LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con **o senza retribuzione**: al lavoratore così definito è equiparato il volontario.

La sicurezza sul lavoro in ambito sportivo

- Associazione Sportiva Dilettantistica ⇨ DATORE DI LAVORO
- Atleti ⇨ NON LAVORATORE
- Altri Prestatori d'opera ⇨ LAVORATORE

Normative di riferimento

AMBITO AMMINISTRATIVO E FISCALE (1)

Chi non è soggetto alle imposte sul reddito?

Gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

⇒ L'assoggettamento ad imposizione prescinde pertanto dall'esistenza o meno della finalità lucrativa.

I benefici per le Associazioni sportive dilettantistiche

La mancata registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto impedirà il godimento dei vantaggi fiscali sanciti dall'articolo 148 del tuir (dpr 917/86) il quale, prevede che la presunzione di non commercialità dei corrispettivi introitati dalla associazione sportiva a fronte di servizi resi agli associati o tesserati alla organizzazione sportiva nazionale di appartenenza si applichi solo in presenza di "atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata".

Normative di riferimento

AMBITO AMMINISTRATIVO E FISCALE (2)

Il rendiconto economico-finanziario

L'art. 90 comma 18 lett.f) prevede per le Associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale l'obbligo della approvazione del rendiconto economico - finanziario. Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività **decommercializzata**. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata in quanto attesta la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.

Normative di riferimento

AMBITO AMMINISTRATIVO E FISCALE (3)

ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- QUOTE ASSOCIATIVE
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA ENTI PUBBLICI
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ATTIVITA' NON IMPONIBILE

- OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE

ATTIVITA' COMMERCIALE

- PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ORGANIZZAZIONI DI FESTE E STAND GASTRONOMICI
- SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI
- VENDITA PRODOTTI
- CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

Normative di riferimento

AMBITO AMMINISTRATIVO E FISCALE (4)

Le erogazioni liberali

Esenti da tassazione le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite bonifico, ufficio postale o assegno bancario.

Imposta sulle pubblicità

La pubblicità in qualunque modo realizzata da Associazioni sportive dilettantistiche rivolta all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dalla imposta di pubblicità.

Detrazioni per le famiglie di minori praticanti attività sportiva

- Detrazione del 19% dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a €210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive dilettantistiche.
- Risparmio fiscale pari al massimo a €40 all'anno (19% di 210) per minore
- Versamenti mediante: bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, indicanti: a) i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo; b) la causale del pagamento; c) il tipo dell'attività sportiva svolta; d) l'importo pagato; e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva; f) codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Corso decanale di base per Animatori Sportivi – Modulo per Dirigenti Amministrativi

Normative di riferimento

AMBITO AMMINISTRATIVO E FISCALE (5)

Riepilogo agevolazioni fiscali per A.S.D.

- defiscalizzazione dei corrispettivi versati da soci o tesserati a fronte di servizi resi;
- agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori di ASD con funzioni amministrativo- gestionali;
- presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000 (cioè certezza che le aziende sponsor possano dedurre integralmente come spesa l'investimento promo-pubblicitario fatto dal proprio reddito);
- esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
- esclusione dal rischio, in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali, che l'amministrazione finanziaria non consideri più l'ente non commerciale con conseguente perdita di ogni agevolazione;
- esclusione dall'applicazione della tassa sulle concessioni governative;
- applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa;
- detrazioni dall'imposta per contributi erogati fino ad un massimo di € 1.500. È consentita la detrazione del 22% dei contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui.

Normative di riferimento

AMBITO AMMINISTRATIVO E FISCALE (6)

Modello EAS

Lo scorso anno solare è stato approvato il modello «EAS»: gli enti di tipo associativo, in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA, hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate, per via telematica entro il 31.12.2009, dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'onere della comunicazione (**seppur con un modello semplificato**), grava anche sulle ASD che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se fiscalmente non imponibili (decommercializzate). Ciò significa che è obbligata alla presentazione del modello EAS anche quella associazione che richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, attività sportiva, ecc.).

In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello EAS quando nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" si verifichi una variazione:

- dei soli dati relativi agli importi dei proventi per pubblicità;
- del numero dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi;
- dei dati riguardanti l'ammontare delle entrate, il numero di associati, gli importi da erogazioni liberali e gli importi da contributi pubblici.

Normative di riferimento

AMBITO AMMINISTRATIVO E FISCALE (7)

Libri sociali essenziali

Il particolare regime di cui beneficiano le Associazioni sportive dilettantistiche riduce notevolmente gli obblighi circa la tenuta dei libri sociali (almeno quelli di rilevanza fiscale).

Risulta, però, necessaria la tenuta delle seguenti registrazioni:

- **Libro dei soci**, con elenco cronologico delle generalità dei soci (va indicata la data di ammissione della domanda firmata - per i minorenni, dai genitori/tutori -), quote associative versate, eventuali esclusioni o recessi;
(⇒ le agevolazioni previsti per le ASD richiedono che i servizi erogati dietro corrispettivo vedano solo soci come beneficiari);
- **Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci**, la quale si raduna almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- **Libro dei verbali del Consiglio direttivo**, nel quale compaiono le deliberazioni rilevanti di tipo associativo, organizzativo, economico...;
- **Registro di prima nota**, che raccoglie le scritture su entrate ed uscite, riferibili a documenti giustificativi;
- **Rendiconto economico annuale**, approvato dall'Assemblea dei soci;
- **DPS**, redatto annualmente dal Consiglio direttivo
- **Registro inventari**, indicante i beni di proprietà dell'Associazione.

Strumenti per l'autoformazione di base

FISCOSPORT

www.fiscosport.net

- Pubblicazione on-line, la cui sede legale risiede a Genova, nata da un progetto di alcuni anni fa che ha visto il concorso di alcuni Comitati Provinciali del CONI.
- È prevista una sezione a consultazione gratuita, con pochi contributi in chiaro e sintesi di contributi consultabili solo a pagamento.
- L'abbonamento annuale (poco più di 50 euro), prevede: e.mail settimanali sulle "ultime novità" + la consultazione del sito www.fiscosport.net per gli approfondimenti, il vademecum fiscale, le ultime novità, lo scadenziario, la modulistica, l'archivio quesiti (vedi esempio).
- Per tutto il mese di ottobre le ASD affiliate al Comitato Provinciale delle PGS beneficiano di un abbonamento gratuito.

Corso decanale di base per Animatori Sportivi

MODULO PER DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Grazie !